

Condizioni generali di fornitura di KBA-Flexotecnica S.p.A. (di seguito il “Fornitore”)

Le presenti condizioni generali di fornitura (di seguito “CGF”) si applicano nei confronti di:

1. ciascuna persona che opera nell’ambito della propria attività commerciale ovvero di un’attività professionale autonoma al momento della conclusione del contratto;
2. persone giuridiche ovvero speciali patrimoni di diritto pubblico.

In caso di conflitti tra precedenti accordi stipulati tra il Fornitore ed il cliente e le CGF queste ultime prevarranno sui precedenti accordi e si applicheranno solamente le CGF.

I. Informazioni generali

1. Tutte le forniture e le prestazioni di servizi sono regolate dalle CGF, nonché da eventuali accordi successivi tra le parti.

Le CGF del cliente non vengono riconosciute e/o applicate, neanche nel caso in cui l’ordine del cliente dovesse essere accettato.

Fatto salvo il caso di diversi accordi tra il Fornitore e il cliente, il contratto si conclude con la conferma d’ordine scritta del Fornitore oppure a partire dal momento in cui il contratto sarà sottoscritto da entrambe le parti.

2. Il cliente riceverà dal Fornitore tutte le informazioni e le istruzioni utili per l’esecuzione del contratto. Ciò non inquadra il contratto come un contratto di consulenza, fatto salvo un diverso accordo scritto tra le parti.

3. Le dimensioni, il peso, la capacità produttiva, le specifiche tecniche, i requisiti di spazio ed energia sono indicati nell’offerta o nella conferma d’ordine del Fornitore ovvero nel contratto di fornitura/vendita, così come nei disegni tecnici, immagini e descrizioni a cui si fa riferimento e nel corso di realizzazione possono essere soggetti a minime variazioni, senza che vi siano ricadute sulle obbligazioni tipiche del Fornitore.

4. Le previsioni di cui al suddetto punto 3 trovano applicazione, mutatis mutandis, anche con riguardo ai testi e alle immagini contenute nella documentazione promozionale e di vendita relativa all’attività del Fornitore, non essendo il Fornitore tenuto ad attenersi alle

informazioni contenute nella documentazione promozionale e di vendita.

5. Il pacchetto di ricambi eventualmente parte della consegna viene composto secondo gli standard dal Fornitore sulla base della ordinaria diligenza.

6. L’oggetto della fornitura è conforme alle norme di sicurezza europea vigenti alla data di conclusione del contratto (Direttiva Macchine vigente alla data di conclusione del contratto).

Il cliente si impegna ad informare il Fornitore delle modifiche degli standard di sicurezza in relazione al luogo di installazione del macchinario oggetto del contratto, non oltre l’invio dell’ordine così che le parti possano raggiungere un accordo con riguardo a tali termini.

7. Il Fornitore può modificare e/o integrare gli accessori e la configurazione del bene oggetto del contratto, solo in quanto accettabile per il cliente, ma non può in ogni caso né modificare la tipologia di macchinario, né gli accessori standard.

8. Il Fornitore conserva qualsiasi diritto di proprietà intellettuale sui campioni, sui preventivi, sui disegni, sui progetti, sulle descrizioni e simili, sulle informazioni materiali e immateriali, che non devono essere divulgati a terzi. A tal riguardo trovano applicazione le previsioni di cui all’articolo X delle CGF.

Nel caso in cui non dovesse essere concluso alcun contratto tra il Fornitore ed il cliente, tutta la documentazione rilasciata al cliente nel corso della negoziazione dovrà essere restituito al Fornitore. Il cliente garantisce di non aver riprodotto, in alcun modo, i dati ricevuti dal Fornitore e di non possedere né direttamente, né indirettamente tali dati.

Il Fornitore si impegna a mantenere riservate le informazioni relative al cliente ricevute da quest’ultimo in forza del contratto e di non divulgarli a terzi senza il consenso del cliente.

9. Qualsiasi offerta del Fornitore non è vincolante.

10. Eventuali accordi verbali non avranno alcun effetto, né dagli stessi potrà derivare diritto alcuno. Qualsiasi modifica e/o integrazioni dei contenuti del contratto e/o dello scopo del contratto è valida solo se confermata per iscritto dal Fornitore, salvo diverso accordo tra le parti.

11. Qualsiasi cessione di diritti e/o del contratto da parte del cliente a terzi richiedono la preventiva autorizzazione scritta del Fornitore.

12. Nel caso una o più delle pattuizioni contenute nelle CGF risultassero invalide, nulle, incomplete o annullabili le restanti pattuizioni resteranno valide. Le pattuizioni invalide, nulle, incomplete o annullabili dovranno essere sostituite in modo tale da mantenere inalterato il contenuto economico dei presenti termini e condizioni.

II. Prezzo e relativo pagamento

1. Salvo diverso accordo tra le parti il prezzo è corrisposto EXW Tavazzano (Incoterms® 2010) inclusa dunque la messa a disposizione del bene nei locali del Fornitore, ma esclusa qualsiasi attività di imballaggio e scarico.

Ai prezzi si aggiungono l’IVA, nella misura richiesta dalla legge, nonché ulteriori tasse (ad esempio ritenuta alla fonte), tributi e oneri doganali.

Le seguenti voci sono escluse dal computo del prezzo e vengono fatturate dal Fornitore al cliente separatamente: costi per invio, trasporto, trasferimento, carico, imbarco, imballaggio, modifiche del mezzo di trasporto ovvero per altre spese governative sulla base delle richieste effettuate dal cliente.

2. I costi collegati alle operazioni di dogana, inclusi i fermi per il camion, il container ecc, sono a carico del cliente.

3. Il Fornitore è autorizzato a richiedere il pagamento dell’IVA, laddove successivamente all’emissione della

KOENIG & BAUER

fattura o del pagamento dovesse emergere che l'operazione di vendita sia soggetta ad IVA.

4. Il prezzo è corrisposto dal cliente nei termini di volta in volta concordati tra le parti.

5. Il cliente corrisponde il prezzo – senza alcun costo a carico del Fornitore – tramite bonifico bancario eseguito da un conto corrente del cliente oppure tramite lettera di credito irrevocabile emessa da una banca internazionale di primo ordine del cliente e approvata dal Fornitore prima della messa a disposizione del bene per il ritiro.

6. Nel caso in cui il pagamento del prezzo sia finanziato da una banca o tramite leasing il cliente cede al Fornitore tutti i crediti e gli altri diritti nascenti nei confronti della banca / della società di leasing e il Fornitore accetta tale cessione. La cessione è pro solvendo e l'accettazione di cambiali e/o assegni è salvo buon fine. I costi per la cessione sono a carico del cliente. Il Fornitore può notificare la cessione alla banca o alla società di leasing in qualsiasi momento. Il cliente ha l'obbligo di informare la banca della riserva di proprietà e ha l'obbligo di fornire la prova al Fornitore, previa richiesta di quest'ultimo. Il contratto tra la società di leasing e il cliente non avrà effetto novativo e in caso di risoluzione il contratto tra il Fornitore ed il cliente sarà da considerarsi pienamente valido ed efficace, qualora il Fornitore lo voglia.

7. In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini indicati in fattura, sull'importo dovuto verranno applicati gli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Ciò, salvo il risarcimento del maggior danno.

8. In caso di ritardo nei pagamenti, il Fornitore ha diritto di richiedere il pagamento del totale ancora dovuto, anche con riferimento a diversi rapporti contrattuali, fatta salva l'applicazione degli interessi di cui al precedente punto 7. Lo stesso vale nel caso di mancato pagamento di assegni e/o cambiali per fatto imputabile al cliente.

9. a. Nel caso di ritardo nei pagamenti o in caso di mancata o non regolare emissione della lettera di credito secondo i termini e le condizioni di cui all'articolo II.6 il Fornitore può esercitare uno o più dei seguenti diritti:

- rifiutare di mettere il bene a disposizione del cliente o mantenere il bene in deposito a spese del cliente o destinare diversamente il bene;

- rifiutare l'adempimento di obblighi risultanti da altri rapporti commerciali con il cliente o di obblighi di garanzia sino a quando il cliente non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni e risarcito eventuali danni. Inoltre il Fornitore potrà rifiutarsi di prestare i servizi a cui è obbligato a fronte dell'inadempimento del cliente;

- limitare alcune funzioni del bene sino a quando il cliente non provi che tale limitazione sia sproporzionata rispetto al suo inadempimento.

b. Nel caso di ritardo nei pagamenti o in caso di mancata o non regolare emissione della lettera di credito il Fornitore potrà in ogni caso risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre al risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento del contratto.

10. Il Fornitore ha diritto di compensare somme dovute dal cliente con somme dovute al cliente, anche se per crediti futuri e anche se vantati da società in cui il Fornitore detiene una partecipazione almeno pari all'80%.

III. Termini di consegna, ritardi nella consegna, ritardo del cliente; consegna di merci nell'Unione Europea ovvero all'estero

1. I termini di consegna sono stabiliti di volta in volta tra le parti. Fermo restando quanto sopra i termini di consegna del bene decorrono a partire dal giorno in cui il

cliente: i) adempie agli obblighi di cooperazione risultanti dalle intese tra le parti ai sensi del contratto e/o di eventuali side letters (quali obblighi di ottenere autorizzazioni, fornire documentazione, rilasciare dichiarazioni e ottenere ap-provazioni); e/o ii) adempie all'obbligo di fornire l'attrezzatura utili ai fini dell'adempimento del contratto e/o gli accessori ai fini della installazione e dell'assemblaggio del bene. Inoltre qualora il cliente abbia eseguito i pagamenti nei termini concordati e il Fornitore ha ricevuto una conferma scritta dall'istituto di credito del cliente accettato dal Fornitore o al momento della stipula del contratto oppure al momento della conferma d'ordine scritta del Fornitore la consegna del bene deve avvenire al massimo entro due settimane dal ricorrere dell'ultimo di tali adempimenti.

La consegna del bene nei termini sopra indicati è condizionata al preventivo raggiungimento di un accordo tra le parti su tutte le questioni tecniche e commerciali.

I termini di consegna del bene sono estesi per un periodo di tempo adeguato laddove il cliente non adempia agli obblighi sopra indicati salvo il caso in cui l'inadempimento sia imputabile al Fornitore.

2. Il cliente prende atto che il rispetto dei termini di consegna da parte del Fornitore dipende dall'esatto adempimento degli obblighi dei fornitori del Fornitore. A tal proposito il Fornitore si impegna ad informare il cliente di qualsiasi ritardo.

3. Il termine di consegna del bene è rispettato nel caso in cui il bene sia messo a disposizione del cliente per il ritiro oppure se il bene sia messo a disposizione per la spedizione.

4. I termini di consegna concordati sono adeguatamente prolungati in caso di eventi di forza maggiore riguardanti il Fornitore o i fornitori del Fornitore. Si considerano eventi di forza maggiore tutti gli eventi non prevedibili che sono al di fuori della sfera di influenza del Fornitore ovvero non possono essere gestiti con azioni ragionevoli dal Fornitore, ovvero colpiscono il fornitore del Fornitore, quali, eventi naturali, epidemie, guerre - anche di tipo civile - atti terroristici, rivolte, incendi, scioperi, agitazioni, danni alla circolazione, contaminazioni radioattiva del bene e/o del luogo oggetto di consegna e/o dei luoghi circostanti.

Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per eventi di forza maggiore anche laddove uno o più di essi dovesse intervenire durante un ritardo nella consegna del bene.

5. Il Fornitore è obbligato a informare immediatamente al cliente del ricorrere di eventi di forza maggiore. Nel caso di eventi di forza maggiore trovano applicazione le previsioni sulla esclusione di responsabilità e sul risarcimento del danno di cui all'articolo III, punto 6.

6. Nel caso in cui il Fornitore sia in ritardo nella consegna per causa a lui imputabile ed in conseguenza di tale ritardo il cliente dovesse subire dei danni, il cliente può richiedere un risarcimento in misura fissa pari ad un importo dello 0,5% per ogni due settimane di calendario di ritardo.

In nessun caso il risarcimento può eccedere un importo massimo del 5% del valore della parte della complessiva fornitura che non può essere usata secondo i termini convenuti ai sensi del contratto come conseguenza dell'inadempimento del Fornitore. Prima che il Fornitore sia considerato inadempiente il cliente è tenuto a concedere preventivamente al Fornitore un periodo di 4 settimane di calendario per adempiere ai propri obblighi. E' esclusa la risarcibilità del danno ulteriore.

7. Richieste aggiuntive conseguenti a ritardi del Fornitore sono regolate ai sensi dell'articolo VII punto 2.

8. Laddove la spedizione del bene o il mancato ritiro del bene siano ritardate per responsabilità del cliente il Fornitore può:

- imputare al cliente i costi sorti a causa del ritardo a partire da un mese successivo alla comunicazione al cliente della idoneità del bene ad essere spedito, ma almeno pari allo 0,75% del valore risultante dalla fattura per ogni singolo mese di ritardo (salvo il caso in cui il cliente provi al Fornitore l'assenza di danni ovvero l'esistenza di danni minori);

- immagazzinare il bene o parte di esso a spese del cliente;

- fissare un ulteriore termine entro cui il cliente deve prendere in consegna il bene;

- successivamente allo scadere del termine che precede, utilizzare il bene o parte di esso;

fermo restando che il diritto del Fornitore di richiedere l'adempimento del cliente non sarà pregiudicato dalle facoltà sopra indicate ed il termine di consegna del bene da parte del Fornitore sarà esteso di conseguenza senza che il Fornitore possa essere considerato inadempiente.

Il cliente è responsabile dei ritardi causati dal paese di destinazione.

In caso il ritardo si protragga oltre 12 mesi, il Fornitore avrà il diritto di risolvere in contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

9. Se il cliente intende esportare il bene in altri paesi UE, il cliente dovrà consegnare prontamente al Fornitore tutta la documentazione necessaria. Diversamente il Fornitore si riserva il diritto di fatturare al cliente l'IVA dovuta ai sensi della normativa italiana. Le stesse considerazioni si applicano alle esportazioni in stati terzi per le quali il cliente è responsabile delle relative dichiarazioni.

IV. Passaggio del rischio; collaudo; assicurazione

1. Il rischio è trasferito al cliente a partire dal momento in cui il Fornitore ha comunicato al cliente la messa a disposizione del bene (EXW Tavazzano (Incoterms® 2010)). Il trasferimento del rischio opera anche nel caso di consegne parziali del bene e/o laddove il Fornitore accetti la responsabilità per altri servizi (quali costi di spedizione, costi di consegna e costi di installazione).

Con l'individuazione del bene della fornitura e con la comunicazione da parte del Fornitore della messa a disposizione del bene il Fornitore ha pienamente adempiuto alla propria obbligazione e il cliente è tenuto al pagamento del prezzo nei termini concordati.

2. E' possibile una consegna parziale del bene a condizione che essa non sia eccessivamente onerosa per il cliente.

3. Dal momento di inizio delle operazioni di installazione il cliente si impegna a mettere a disposizione del Fornitore uno spazio in buono stato, senza polvere, riscaldato, sufficientemente ampio a consentire lo scarico del bene, con una apertura del capannone sufficientemente ampia per consentire l'ingresso del bene, con allacciamento di luce, acqua e prese d'aria e munito di sistemi di aspirazione, nonché munito di spazi grandi chiusi a chiave utilizzabili dagli installatori per il deposito di beni di valore e attrezzi oltre a armadietti e servizi sanitari, nonché telefoni, telefax e connessione veloce ad internet utilizzabili gratis dai collaboratori del Fornitore ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al contratto durante la fase della installazione e della messa in servizio. Le considerazioni che precedono si applicano anche con riguardo all'esecuzione di riparazioni e di lavori in garanzia ai sensi del contratto. Il cliente garantirà il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. Il collaudo è effettuato nei termini concordati tra le parti e in ogni caso successivamente alla comunicazione di messa a disposizione del bene da parte del Fornitore.

5. Su richiesta del Fornitore il cliente è obbligato a collaborare alle operazioni di collaudo, nonché alla redazione del verbale di collaudo anche sottoscrivendolo. Nel verbale di collaudo devono essere segnalate tutte le eventuali contestazioni. In caso contrario il collaudo si intende eseguito con successo e il bene si considera esente da vizi.

6. Il cliente non ha il diritto di rifiutare il collaudo in caso di vizi di scarsa importanza che non rendano il bene inadatto all'uso o che non ne diminuiscano il valore..

7. In caso di utilizzo del bene per la produzione di prodotti commerciabili, il bene è da considerarsi collaudato a partire dalla scadenza della seconda settimana successiva all'inizio della produzione.

8. L'indicazione di questioni aperte relative a difetti o contestazioni non essenziali nel verbale di collaudo non pregiudica l'accettazione del collaudo da parte del cliente.

9. Nel caso in cui il cliente non accetti il collaudo del bene o di parte di esso nonostante l'assenza di vizi o in presenza di vizi non essenziali o nel caso in cui il collaudo venga posticipato su richiesta del cliente oppure nel caso in cui il termine di garanzia sia già decorso, il termine di garanzia decorre dal momento previsto originariamente per il collaudo. In tali casi il Fornitore può a sua scelta:

- posticipare la data del collaudo richiedendo al cliente di sostenere i relativi costi;

- far decadere il cliente dal beneficio della eventuale rateizzazione;

- dopo il decorso di un termine fissato in due settimane, risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. e può chiedere un risarcimento pari ad un importo pari al 25% del prezzo complessivo, oltre il maggior danno.

Sono a carico del cliente tutti i costi di recupero del bene, e inoltre il cliente si impegna a prestare la sua migliore assistenza ai fini di agevolare il recupero del bene. A tal proposito il cliente acconsente sin d'ora all'apertura dei locali in cui sarà ubicato il bene, nonché a consentirne l'accesso al Fornitore.

10. In aggiunta a quanto precede, il Fornitore ha diritto – alle condizioni di cui al punto 9 - di apportare modifiche funzionali al bene o di non includere alcune funzionalità del bene secondo quanto indicato all'articolo II. punto 9 a (ultimo alinea).

11. a. Nel caso in cui il cliente non provi al momento del passaggio del rischio la sussistenza di una polizza cd. "goods in transit and erection all risks" a proprio nome e a proprie spese, il Fornitore è autorizzato sin d'ora dal cliente a stipulare la suddetta polizza.

b. A partire dalla data in cui il bene è posizionato presso il cliente, quest'ultimo è obbligato a sottoscrivere una polizza antiincendio, una polizza rischio e furto, una polizza danni, una polizza contro il deterioramento e una polizza guasti del bene successivamente alla sua installazione. Le suddette polizze sono a beneficio del Fornitore sono pari al valore complessivo del bene fornito oppure del prezzo residuo del bene sino al saldo, a condizione che il Fornitore sia ancora proprietario del bene. Il Fornitore deve essere indicato come altro beneficiario e una copia delle polizze deve essere inviata al Fornitore.

12. Nel caso in cui il Fornitore conservi il diritto di proprietà sul bene, il cliente autorizza il Fornitore a sottoscrivere, a spese e a nome del cliente, una polizza assicurativa relativa al bene con riguardo a furto, guasti, incendio, danni – anche derivanti da acqua – ove il cliente non fornisca prova al Fornitore dell'esatto adempimento delle proprie obbligazioni in termini di polizze assicurative nonostante la fissazione di un termine perentorio da parte del Fornitore.

Le suddette polizze sono a beneficio del Fornitore.

KOENIG & BAUER

13. In caso di mancato pagamento del premio da parte del cliente delle polizze di cui ai punti 11 e 12 del presente articolo, il Fornitore avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

V. Riserva di Proprietà

1. Il Fornitore conserva il diritto di proprietà sul bene sino alla ricezione di tutti i pagamenti ai sensi del contratto, inclusi i pagamenti per eventuali servizi aggiuntivi prestati dal Fornitore in favore del cliente.

2. Sino a quando la proprietà del bene non sia trasferita dal Fornitore al cliente quest'ultimo ha la detenzione del bene ed il diritto di utilizzarlo a condizione che il cliente adempia esattamente ai propri obblighi risultanti dalla riserva di proprietà secondo le seguenti condizioni, inclusi gli obblighi di pagamento del prezzo.

3. Il cliente deve concedere al Fornitore su sua semplice richiesta ove sussistano ragionevoli motivi (quali la verifica dello stato di manutenzione del bene, l'osservanza delle istruzioni operative e del manuale operativo, l'utilizzo del materiale di consumo ecc.) l'accesso illimitato al bene. Tale diritto è esercitabile sino a quando il Fornitore non abbia ricevuto l'integrale pagamento del prezzo ai sensi del contratto. Qualora il cliente neghi senza valida giustificazione al Fornitore quanto sopra la garanzia sul bene viene meno.

4. Il cliente non può vendere, dare in pegno, concederlo a terzi, né trasferirlo a titolo di garanzia. In caso di pignoramento, sequestri o altre azioni di terzi sul bene il cliente informerà senza ritardo il Fornitore e farà tutto quanto possibile al fine di tutelare il Fornitore.

5. In caso di trasferimento, di concessione in godimento o di rivendita, a titolo gratuito o non, autorizzati per iscritto dal Fornitore il cliente agisce quale rappresentante del Fornitore, occulto o apparente. Il cliente è quindi obbligato ad informare i terzi del diritto di proprietà del Fornitore sul bene.

6. Il Fornitore può chiedere la restituzione del bene nel caso di inadempimento degli obblighi di pagamento del cliente ai sensi dell'art. 1525 c.c.. In caso di inadempimento trovano applicazione le seguenti previsioni: il Fornitore può prendere possesso del bene rimuovendolo dai locali del cliente. Il cliente si impegna a cooperare con il Fornitore per consentire a quest'ultimo di prendere nuovamente possesso del bene.

7. Il cliente è responsabile dei costi sostenuti - e/o che saranno sostenuti dal Fornitore - per l'eliminazione dei diritti di terzi sul bene.

8. Le previsioni di cui al punto 7. trovano applicazione anche nel caso in cui i diritti di terzi non possano essere esercitati.

9. Il Fornitore può richiedere la restituzione del bene ai sensi del presente articolo V solamente ove il Fornitore dovesse risolvere il contratto.

10. Il Fornitore avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. richiedendo per l'effetto l'immediata restituzione del bene nel caso di avvio di una procedura concorsuale nei confronti del cliente.

11. Il cliente è tenuto ad adottare a propria cura e spese tutte le misure necessarie (quali ad esempio la registrazione del diritto di proprietà del Fornitore sul bene) nonché a rilasciare le dichiarazioni alle competenti autorità per far sì che il diritto di proprietà del Fornitore sul bene sia valido ed efficace nei confronti dei terzi. Le previsioni che precedono si applicano anche nel caso in cui il bene sia consegnato fuori dall'Italia. Nonostante gli obblighi del cliente ai sensi del presente punto 11, il cliente autorizza sin d'ora il Fornitore ad adottare tutte le misure e le

dichiarazioni che precedono personalmente, ma a spese del cliente.

VI. Vizi e garanzia

In relazione alle garanzie offerte dal Fornitore sui beni oggetto del contratto trovano applicazione le seguenti disposizioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo VII.

Vizi materiali

1. Tutte le parti del bene che si rilevano viziato a causa di circostanze che si sono verificate prima del passaggio del rischio saranno a scelta del Fornitore riparate o sostituite. I vizi devono essere denunciati per iscritto al Fornitore entro 8 giorni dalla loro scoperta. Le parti sostituite divengono di proprietà del Fornitore. Eventuali prestazioni in garanzia del Fornitore sul bene sono eseguiti durante i normali orari di lavoro. Nel caso in cui il cliente dovesse richiedere di eseguire le prestazioni in garanzia al di fuori dei normali orari di lavoro i costi aggiuntivi sostenuti dal Fornitore saranno rimborsati dal cliente.

2. a. Per consentire l'esecuzione delle prestazioni in garanzia quali la riparazione o la sostituzione di parti del bene, il cliente concede al Fornitore di accedere illimitatamente ai propri locali, se del caso anche al di fuori dei normali orari di lavoro indicando al Fornitore una persona - che occupandosi presso il cliente della gestione del bene - possa fornire assistenza ed informazioni gratuite al Fornitore. Le previsioni che precedono si applicano per il periodo stimato dal Fornitore, quale necessario per eseguire le riparazioni e/o le sostituzioni di parti del bene, pena il venir meno della garanzia (riparazioni o sostituzioni).

b. Previa comunicazione al Fornitore, il cliente può riparare il bene o richiedere ad un terzo di riparare il bene richiedendo al Fornitore il rimborso delle spese sostenute solamente nel caso in cui vi sia un rischio per la sicurezza del bene o per evitare danni sproporzionati o ove il Fornitore non dovesse adempiere ai propri obblighi di garanzia.

c. Ove le riparazioni o le sostituzioni relative al bene siano impropriamente eseguite dal cliente o da un terzo il Fornitore è esente da qualsiasi responsabilità. Lo stesso vale qualora le riparazioni o le sostituzioni siano state eseguite senza il consenso del Fornitore.

3. a. Ove la denuncia dei vizi sia fondata il Fornitore sostiene i costi diretti per la riparazione o per la sostituzione di parti del bene inclusi i costi di spedizione ove effettivamente necessari per la riparazione e la sostituzione.

b. Nonostante le considerazioni di cui alla lettera a il Fornitore non sostiene i costi di smontaggio e montaggio laddove essi siano al di fuori dei propri obblighi ai sensi del contratto e la responsabilità del Fornitore è dovuta esclusivamente a colpa lieve.

c. Il Fornitore non sostiene i costi di spedizione al di fuori dell'Unione Europea, quali per esempio costi per spese di sdoganamento dei pezzi di ricambio spediti da e verso l'Italia / Unione Europea.

4. a. Il cliente può risolvere il contratto nel caso in cui il Fornitore non esegua le prestazioni in garanzia di riparazione o di sostituzione del bene a seguito di due richieste consecutive del cliente, sono fatti salvi termini di prescrizione previsti dalla legge. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo VII.

b. Nel caso di inadempimento di scarsa importanza il cliente può solamente richiedere la riduzione il prezzo, fermo restando che tale diritto è escluso in qualsiasi altro caso.

5. Le altre pretese sono disciplinate ai sensi del par. VII comma 2.

KOENIG & BAUER

6. Nessuna responsabilità o obbligo di garanzia possono essere fatti valere nei confronti del Fornitore nei seguenti casi:

- uso inidoneo o improprio, montaggio o messa in opera difettosi da parte del cliente o di terzi, naturale usura, utilizzo negligente, non regolare manutenzione, utilizzo di mezzi operativi non adeguati, lavori edili difettosi, inadeguatezza del terreno su cui è ubicato il bene, influenza di agenti chimici, elettrochimici o elettrici a condizione che non vi siano responsabilità del Fornitore;

- per parti del bene acquisite e/o procurate dal cliente che non fanno parte della fornitura e sulle quali il Fornitore non abbia alcun tipo di influenza e che non vengono fatturate dal Fornitore. La presente esclusione di responsabilità non si applica nel caso di errori di installazioni imputabili al Fornitore per dolo o colpa grave qualora il Fornitore abbia eseguito e fatturato le installazioni;

- il Fornitore non assume alcuna garanzia con riguardo al funzionamento del bene o all'assenza di difetti sulle parti di macchine, suoi aggregati e accessori comprati e/o forniti dal cliente. Il cliente si impegna ad utilizzare solo pezzi di macchine, suoi aggregati e accessori reperibili sul mercato. In aggiunta a quanto precede il cliente si impegna ad informare il Fornitore sulla tipologia e quantità di tali addizioni prima della loro installazione e ad utilizzarle soltanto previa autorizzazione tecnica scritta del Fornitore. Il cliente agisce a proprio rischio. In caso di violazione di tale obbligo, il cliente deve esonerare il Fornitore da qualsiasi responsabilità (in particolare riguardante il risarcimento del danno, garanzia e responsabilità da prodotto) risultante dall'utilizzo delle suddette addizioni e deve tenerlo indenne su semplice richiesta del Fornitore e dunque risponde nei confronti del Fornitore per tutti i danni derivanti.

7. A seguito della denuncia di cui al punto 1 il cliente deve consentire al Fornitore di verificare in loco la fondatezza della denuncia. Nel caso di violazione da parte del cliente di tale obbligo il Fornitore è autorizzato a rifiutare la garanzia riguardante il vizio denunciato.

8. E' esclusa l'applicazione di qualsiasi garanzia con riguardo ai beni, accessori e attrezzature usati oggetto del contratto.

Altri vizi

9. Laddove in ragione dell'uso del bene siano violati diritti sulla proprietà industriale ovvero sulla proprietà intellettuale il Fornitore farà in modo a proprie spese che il cliente possa continuare ad utilizzare il bene o modificherà il bene per il cliente in modo da non violare diritti sulla proprietà industriale ovvero sulla proprietà intellettuale. Qualora non sia possibile l'eliminazione dei diritti di proprietà industriale di terzi in termini e condizioni ragionevoli, il cliente e il Fornitore avranno il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo VII.

Il Fornitore inoltre tiene indenne il cliente, previa richiesta scritta di quest'ultimo, da tutte le pretese risarcitorie non contestate o passate in giudicato per i danni diretti dalla violazione del diritto di proprietà industriale.

Gli obblighi del Fornitore indicati nell'articolo VI punto 9 sono efficaci, sempre fatte salve le previsioni di cui all'articolo VII, punto 2 solo nel caso di violazione di diritti in tema di proprietà industriale o di diritti sulla proprietà intellettuale.

Tali obblighi ricorrono inoltre esclusivamente se:

- il cliente informa immediatamente il Fornitore con riguardo ad asserite violazioni in tema di proprietà industriale o di diritti sulla proprietà intellettuale;

- il cliente supporta il Fornitore, per quanto ragionevolmente possibile, nel difendersi da azioni o mette

il Fornitore in condizioni di apportare modifiche di cui al par. VI comma 9;

- il Fornitore si riserva il diritto di adottare tutte le misure difensive, anche stragiudiziali;

- il vizio non è imputabile al cliente;

- la violazione delle norme sulla proprietà industriale / proprietà intellettuale non è causata da modi-fiche del bene apportate senza il consenso del Fornitore o da un uso del bene diverso da quello con-sentito ai sensi del contratto.

VII. Esclusioni di responsabilità

1. Salvi i casi di dolo e/o colpa grave, il Fornitore non sarà in nessun caso responsabile per perdite o danni, diretti, indiretti, immediati o mediati, derivanti da inadempimento alle obbligazioni di cui al contratto o derivanti da vizi e/o difetti del bene.

VIII. Prescrizione

1. Tutte le pretese del cliente per qualsiasi regione si prescrivono in 12 mesi dalla consegna.

2. Il periodo di garanzia relativo ad eventuali migliorie o all'utilizzo di pezzi di ricambio effettuate(i) dal Fornitore si conclude con il termine del periodo di garanzia relativo al bene oggetto del contratto.

3. Nel caso di servizi di assistenza sul bene o di consegna di pezzi di ricambio il periodo di garanzia ammonta a sei mesi dalla conclusione dei servizi ovvero della consegna del bene.

IX. Software

1. Qualora il contratto preveda anche la fornitura di software, al cliente sarà concesso una licenza non esclusiva per l'utilizzo del software, inclusa la relativa documentazione, solo ove il cliente abbia effettuato i pagamenti contrattualmente previsti. L'utilizzo del software è concesso limitatamente all'uso del bene fornito.

2. L'utilizzo del software su più di un sistema non è permesso fatto, salvo il preventivo consenso scritto del Fornitore. Il cliente potrà copiare, rielaborare, tradurre o convertire l'object code in source code solamente nei limiti consentiti dalla legge.

3. Il cliente si impegna a non rimuovere, né modificare i dati del Fornitore - con particolare riguardo al copyright - senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

4. Tutti gli altri diritti relativi al software e alla documentazione, incluse le relative copie, resteranno di proprietà del Fornitore o con il software provider. Non è consentito il rilascio di alcuna sub-licenza.

5. Il cliente acconsente a far sì che il Fornitore crei una connessione elettronica (ad esempio tramite modem o VPN) per il recupero, elaborazione e utilizzo i dati.

X. Riservatezza

Qualsiasi informazione, ivi compresi i segreti tecnici e commerciali, fornita dal Fornitore al cliente con riguardo alla conferma d'ordine del Fornitore o in relazione al contratto come qualsiasi informazione relativa a pezzi di ricambio del Fornitore è confidenziale. Il cliente si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite solamente per gli scopi indicati nell'ordine o nel contratto. Il manuale operativo, così come i disegni relativi a beni oggetto del contratto ecc., sono esclusivamente destinati per l'utilizzo del cliente e non devono essere divulgati a terzi (per terzi si intendono altresì i collaboratori del cliente e le società

KOENIG & BAUER

collegate) senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. Un eventuale consenso scritto del Fornitore si intende prestato solamente con riguardo ad una singola fattispecie e non su base continuativa. Gli impegni di riservatezza di cui al presente paragrafo non riguardano informazioni per le quali il cliente può provare che si tratti di informazioni che:

- a. siano attualmente di pubblico dominio o lo diventino in futuro senza violazione degli impegni di riservatezza da parte del cliente;
- b. siano già note al cliente al momento della loro ricezione in assenza di precedenti obblighi di riservatezza;
- c. siano acquisite da terzi non soggetti ad obblighi di riservatezza;
- d. siano sviluppate dal cliente senza avvalersi di informazioni acquisite ai sensi del presente contratto.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente paragrafo sopravvivono allo scioglimento del contratto a prescindere dalla causa di scioglimento del contratto.

XI. Giurisdizione e Legge applicabile

1. Qualunque controversia relativa alle CGF, nonché al contratto di vendita, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano. Il Fornitore avrà altresì la facoltà di adire in alternativa il Foro generale del cliente.
2. Le Parti convengono che ai giudizi così promossi si applicherà esclusivamente la Legge italiana, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci e di qualsiasi altro riferimento a leggi internazionali.

Per accettazione delle condizioni generali di fornitura sopra riportate

Luogo, data

.....

Timbro e firma del Cliente

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiariamo di accettare espressa-mente le disposizioni contenute nei seguenti articoli I. Informazioni generali punto 11; II. Prezzo e relativo pagamento punti 6, 7,9 e 10; III Termini di consegna, ritardi nella consegna, ritardo del cliente; consegna di merci nell'Unione Europea ovvero all'estero punti 2, 4, 6 e 8; IV Passaggio del rischio, collaudo, assicurazione punto 6, 9, 13; V Riserva di proprietà; VI Vizi e garanzia; VII Esclusione della responsabilità; IX Software punti 1 e 4; XI Giurisdizione e Legge applicabile punto 1.

Luogo, data

.....

Timbro e firma del Cliente

.....